

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

\*

QUARTA SERIE - Vol. VII  
Dell'intera collezione Vol. CXI

2017

**BULLETTINO**  
**DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO**  
**«VITTORIO SCIALOJA»**

La DIREZIONE ha sede presso la Sezione 'Istituto di Diritto Romano', Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza-Università di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma. L'AMMINISTRAZIONE è presso la Casa Editrice *L'ERMA di BRETSCHNEIDER*, Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma - tel. 06/6874127 - [lerma@lerma.it](mailto:lerma@lerma.it).

Le pubblicazioni e i contributi debbono essere inviati alla sede della Direzione o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it](mailto:luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it); [bidr@uniroma1.it](mailto:bidr@uniroma1.it)

#### COMITATO DI DIREZIONE

Antonello Calore - Riccardo Cardilli - Maria Floriana Corsi  
Giovanni Finazzi - Roberto Fiori - Orazio Licandro - Franco Vallocchia

#### COMITATO DI REDAZIONE

Elena Tassi - Giovanni Turelli - Massimiliano Vinci

#### REDAZIONE

Antonio Angelosanto - Gaia Di Trolio - Domenico Dursi - Iolanda Ruggiero

BIDR viene pubblicato annualmente. La pubblicazione di articoli e contributi scientifici proposti alla Rivista osserva i criteri di massima per la valutazione della ricerca scientifica adottati dalle Autorità universitarie italiane. Tali saggi saranno pertanto sottoposti all'approvazione di due esperti scelti dalla Direzione all'interno di un gruppo di studiosi predeterminato, il cui elenco è a disposizione degli interessati, rispettando l'anonimato dell'autore e dei lettori.

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

✱

QUARTA SERIE - Vol. VII

Dell'intera collezione Vol. CXI

2017

ISSN 0391-1810  
ISBN (Brossura) 978-88-913-1624-0  
ISBN (PDF) 978-88-913-1627-1

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHEIDER. Roma 2017  
Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma - Sito Internet: [www.lerma.it](http://www.lerma.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

## INDICE

### ARTICOLI

F. BOTTA, <i>De his qui suscipiunt alienos agricolas</i> . Intorno a <i>edict. praef. praet. XXV</i>	1
A. PETRUCCI, Note sui 'marchi di produzione' e dati delle fonti giurisprudenziali. A proposito di una recente iniziativa	21
A. BOTTIGLIERI, Le scommesse sui giochi <i>virtutis causa</i> in diritto romano	41
L. CAPPELLETTI, Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)	53
M. FIORENTINI, Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni	75
E. NICOSIA, <i>Si pareat Aulo Agerio ius esse altius tollere</i> . una proposta di ricostruzione	105
M. TORELLI, Il 'Marte di Ravenna', i Fasti consolari di Roma e una <i>sodalitas</i> perugina	123
P. ZILLOTTO, Dolo e <i>iniuria</i> nella <i>pro Tullio</i> di Cicerone	133
F. PROCCHI, Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa	149
D. DURSI, « <i>Viva vox</i> ». Qualche riflessione intorno a Marc. 1 <i>inst. D.</i> 1, 1, 8	185
S. MARINO, La (doppia) negazione mancante in Scevola D. 46, 3, 93, 1-2 e in Papiniano D. 46, 3, 95, 3. La confusa tradizione testuale in tema di riunione di debitore e fideiussore	207
G. COSSA, Note sui <i>libri singulares</i> di Paolo. I. Le monografie in tema di manu- missioni	237
G. DI TROLIO, Dionigi, i re e la terra. Sul controllo pubblico della proprietà privata nella Roma arcaica	261
F. BONIN, Evoluzione normativa e <i>ratio legum</i> . Qualche osservazione sulla legisla- zione matrimoniale augustea	273
P. BUONGIORNO, Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato	299
A. TORRENT, <i>Litterae Domitiani y Lex Irnitana</i>	321
M. V. SANNA, <i>Rumpere e quasi rumpere tra lex e interpretatio</i>	347
R. FRANCA - C. SIMONEITI, Osservazioni sui paragrafi delle 'leggi' ittite relative al matrimonio (§§ 26-37, 175, 192-193)	371

### DOCUMENTI

P. BUONGIORNO - L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Un biglietto di Salvatore Riccobono nel fondo Volterra	397
F. LUCREZI, Justice, law and revenge in Dante's Comedy. Short remarks on Justinian's speech in the sixth <i>Canto</i> of Paradise	405
L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Un modello insuperato, due secoli dopo	415



LOREDANA CAPPELLETTI

**NORME PER LA TUTELA DEGLI EDIFICI  
NEGLI STATUTI LOCALI  
(secoli I a.C. - I d.C.)\***

The interest to protect the *aedificia in oppido* and in a broad sense the urban and architectural aspect of a city finds its proper legislative form, with certain and detailed provisions, only and exclusively at the local level, *i.e.* in the bronze *leges* from peninsular and extra-peninsular *municipia* and *coloniae* (centuries 1<sup>st</sup> BC – 1<sup>st</sup> AD). In this statutory context the norms contained in chapter IV, ll. 32-38, of the *lex municipii Tarentini* (89-62 BC) were the first to address the subject in question. The problem of building protection, or more precisely the problem of the demolition of buildings for speculative purposes, was faced by the Roman central government for the *Urbs* and for Italy only a century later (*senatusconsulta Hosidianum*, 47 AD, and *Volusianum*, 56 AD).

L'interesse a tutelare gli *aedificia in oppido* e *lato sensu* l'aspetto urbanistico e architettonico di una città trova una sua espressa e adeguata forma legislativa, con relativa regolamentazione fissa, certa e dettagliata solo ed esclusivamente a livello locale, ossia nelle *leges* bronzee a noi pervenute da *municipia* e *coloniae* peninsulari ed extrapeninsulari<sup>1</sup>.

\* Il presente contributo rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca nr. P 30279-G25, finanziato dall'Austrian Science Fund (FWF).

<sup>1</sup> In generale per le *leges* incise su bronzo, tutte frammentarie, attualmente note v. H. GALSTERER, *Die römischen Stadtgesetze*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – E. GABBA (a cura di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 31 ss.; J. GONZÁLEZ, *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma 2008; A. CABALLOS RUFINO, *Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética*, in R. HAENSCH (a cura di), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik* (München, 1-3 Juli 2006), München 2009, 131 ss.; cfr. P. LEPORE, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano 2010, 62 ss.; M. DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO, *Los Municipios de Italia y España: ley general y ley modelo*, Madrid 2014; S. SISANI, *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – E. LO CASCIO – E. TASSI SCANDONE (a cura di), *L'Italia dei Flavi. Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano, Atti del Convegno* (Roma, 4-5



Per la precisione la *lex* di Taranto di prima metà del I sec. a.C.<sup>2</sup> e le *leges* spagnole della colonia di Urso e dei municipi latini della *Baetica*, pubblicate negli ultimi decenni del I sec. d.C.<sup>3</sup>, mostrano, come vedremo, una notevole similarità nell'affrontare la materia in questione sia a livello terminologico sia

ottobre 2012), Roma 2016, 9 ss. Il *corpus* si è recentemente arricchito di nuovi documenti, altrettanto frammentari, di II sec. d.C., su cui v. soprattutto W. ECK, *Die Lex Troesmensium: Ein Stadtgesetz für ein Municipium civium Romanorum*, in *ZPE* 200 (2016) 565 ss. e Id., *Fragmente eines neuen Stadtgesetzes der lex coloniae Ulpiae Traianae Ratiariae*, in *Athenaeum* 104.2 (2016) 538 ss.

<sup>2</sup> Per la *lex* tarantina v. *CIL* I<sup>2</sup>, 590; *ILS* 6086; M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, I, London 1996, n. 15, 301-312; per l'esegesi del documento nel quadro della storia politica e costituzionale del centro magnogreco v. L. CAPPELLETTI, *Gli statuti di Banzì e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.*, Frankfurt am Main 2011, 115 ss. Per i termini *post quem* e *ante quem* dello statuto municipale, risp. 90 e 62 a.C., v. U. LAFFI, *Osservazioni sulla lex municipii Tarentini*, in *RAL* 15 (2004) 611 ss. [= Id., *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007, 189 ss.]. In particolare sul *terminus post quem* segnato dalla legislazione *de civitate* emanata durante e subito all'indomani del *bellum sociale*, che diede inizio al processo di municipalizzazione/colonizzazione in Italia con i noti risvolti territoriali, giuridico-amministrativi e statutari v. tra gli altri M.H. CRAWFORD, *How to create a municipium: Rome and Italy after the Social War*, in M. AUSTIN – J. HARRIES – C. SMITH (a cura di), *Modus Operandi. Essays in Honour of G. Rickman*, London 1998, 31 ss.; E.H. BISPHAM, *From Asulum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007, 160 ss. e 206 ss.; S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *Rivista di Diritto Romano* 12 (2012) 1 ss.; di recente L. GAGLIARDI, *Droit romain et droits locaux dans les municipes italiques avant la lex Iulia de civitate*, in *RD* 94 (2016) 369 ss. e inoltre i diversi contributi nel volume L. CAPPELLETTI – S. PITTIA (a cura di), *L'Italie entre déchirements et réconciliations: revisiter la guerre sociale (91-88 av. J.-C.) et ses lendemains, Actes du Colloque International* (Paris, 13-15 octobre 2016), Besançon 2017, c.s. In particolare riguardo alla *lex* di Taranto A. CABALLOS RUFINO - J.M. COLUBI FALCÓ, *Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanorromanos: la lex municipii Tarentini y la Tabula Heracleensis*, in J.F. RODRÍGUEZ NEILA – E. MELCHOR GIL (a cura di), *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, Córdoba 2006, 17 ss., ne sottolineano giustamente la priorità e il carattere 'pionieristico' rispetto alla posteriore normativa statutaria, soprattutto spagnola.

<sup>3</sup> In realtà il testo della *lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis* – *CIL* II<sup>2</sup>, 5, 1022; CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., I, n. 25, 393-454; A. CABALLOS RUFINO, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006, con edizione dei capitoli 13-20 della *lex* – risalirebbe ad epoca cesariana o antoniana (47-44 a.C.); la sua pubblicazione su bronzo, nella versione a noi pervenuta, andrebbe datata secondo la *communis opinio* – v. tra gli altri CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., 395 ss; GALSTERER, *Die römischen Stadtgesetze*, cit., 44-45; J.G. WOLF, *Bussen, Einkommen und Preise*, in *SDHI* 78 (2012) 3 ss., 11-15 – in età flavia, contemporaneamente quindi alla redazione e incisione della *lex Irnitana* e degli altri, analoghi statuti dei municipi latini della *Baetica*, su cui v. *CIL* II, 4, 1201 e tra le edizioni commentate J. GONZÁLEZ, *The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law*, in *JRS* 76 (1986) 147 ss.; F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993; J.G. WOLF, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien*, Darmstadt 2011. Diversamente, a favore di una pubblicazione della *lex* coloniale di Urso in età giulio-claudia si è espresso A.U. STYLOW, *Apuntes sobre la arqueología de la Lex Ursonensis*, in J. MANGAS – M. GARCÍA GARRIDO (a cura di), *La Lex Ursonensis. Estudio y edición crítica*, in *Studia Historica y Antigua* 15 (1997) 35 ss., 42-44; all'incisione ed esposizione del testo in età augustea pensa invece CABALLOS RUFINO,

nella strutturazione della stessa<sup>4</sup>. Certo, tra esse non mancano le differenze che evidenzieremo, corrispondenti ai diversi contesti geografici e sociali o semplicemente ad un'evoluzione subita dalla disciplina o dalla consuetudine nel corso del tempo. Ma ciò che emerge con un certo rilievo è che le disposizioni di tali *leges*, le quali come noto furono tutte prodotte e consegnate da Roma alle rispettive comunità, se da un lato riflettono un impegno costante e duraturo del governo centrale e dei funzionari locali nel rispondere all'esigenza di regolare e pianificare gli interventi edilizi nei diversi centri, dall'altro non trovano corrispondenza alcuna in qualsivoglia normativa romana a noi nota, di carattere generale o semplicemente vigente anche solo per l'*Urbs*, altrettanto certa e dettagliata, precedente o coeva, sulla stessa materia<sup>5</sup>.

*El nuevo bronce*, cit., 402-411; ID., *Publicación*, cit., 142-143; sulla questione v. anche A.R. JUREWICZ, *Die Tabulae Publicae in der lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in *Index* 41 (2013) 117 ss., 120-121 e 130-131.

<sup>4</sup> In generale sul contenuto degli statuti, sui possibili motivi delle loro similarità, su modalità di redazione e consegna alle rispettive comunità v. tra gli altri M.W. FREDERIKSEN, *The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts*, in *JRS* 55 (1965) 183 ss.; M.H. CRAWFORD, *The Laws of the Romans: Knowledge and Diffusion*, in J. GONZÁLEZ - J. ARCE (a cura di), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid 1988, 127 ss.; LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 201-223 e 233-238; M.H. CRAWFORD, *Roman Towns and their Charters. Legislation and Experience*, in N. CUNLIFFE - S. KEAY (a cura di), *Social Complexity and the Development of towns in Iberia: from the Copper Age to the Second Century AD*, Oxford 1995, 421 ss.; CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., 1-38; cfr. A. CABALLOS RUFINO, *¿Típicamente romano? Publicación de documentos en tablas de bronce*, in *Gerión* 26.1 (2008) 439 ss.; G. MAININO, *Confessio e indefensio nella lex Rubria de Gallia Cisalpina. Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico in memoria di A. Biscardi, Atti del Convegno* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001), Milano 2011, 161 ss.; J.G. WOLF, *Imitatio exempli in den römischen Stadtrechten Spaniens*, in *Iura* 56 (2006-2007) 1 ss. Quanto alle differenze contenutistiche e terminologiche rilevate tra le diverse *leges*, esse sarebbero da attribuire anche al coinvolgimento di non meglio definibili funzionari/magistrati locali nell'ambito del processo di preparazione, in sede centrale, dei diversi statuti appartenenti alle rispettive comunità; su ciò v. tra gli altri CRAWFORD, *The Laws*, cit., 134 ss.; R. FREI-STOLBA, *Textschichten in der lex coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis. Zu den Kapiteln 66, 70, 71, 125-127 über die Spielveranstaltungen*, in *SDHI* 54 (1988) 191 ss., 202-204 e 210 ss.; LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 239-250; GALSTERER, *Die römischen Stadtgesetze*, cit., 53-56; G. POMA, *Riflessi di legislazione romana nelle leggi coloniali e municipali di Spagna: le norme sulla vacatio militiae nella lex Ursonensis*, in A. SARTORI - A. VALVO (a cura di), *Hiberia - Italia. Italia - Hiberia, Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia antica* (Gargnano - Brescia, 28-30 aprile 2005), Milano 2006, 199 ss., 208-210; WOLF, *Bussen*, cit., 6-8 e 20. Interessante poi, specie per il caso tarantino, è la precisazione di FREI-STOLBA, *Textschichten*, cit., 214, che, pur ammettendo in generale un'operazione di adattamento e conformazione di norme romane alla specifica situazione locale compiuta dai suddetti funzionari, non esclude affatto la presenza negli stessi statuti di «spezielle munizipale Bestimmungen», ipotizzabile nel caso in cui la loro genesi romana/urbana non possa essere dimostrata; sulla questione v. anche L. CAPPELLETTI, *Le disposizioni statutarie dall'Italia centrale e meridionale sul finanziamento dei ludi locali (I sec. a.C.)*, in *Index* 42 (2014) 523 ss.

<sup>5</sup> Sul punto si esprime chiaramente spec. A. ZACCARIA RUGGIU, *L'intervento pubblico nella regolamentazione dello spazio privato. Problemi giuridici*, in *Rivista di Archeologia* 14 (1990) 77 ss., 79;

Particolarmente istruttiva in tal senso è la testimonianza di Strabone in merito al continuo fabbisogno nella Roma di fine I a.C. – inizi I d.C. di legname e pietra per far fronte ad un'attività edilizia divenuta incessante per via dei crolli e degli incendi delle case ed anche a causa della continua compravendita di cui esse erano oggetto. I crolli, aggiunge poi il Geografo, erano sostanzialmente provocati, voluti dagli stessi proprietari, i quali demolivano per poi ricostruire una casa dopo l'altra, a loro piacimento<sup>6</sup>. In Plutarco, invece, è descritta da vicino l'azione di uno di questi proprietari/speculatori, uno dei più ricchi e famosi della Roma della metà del I sec. a.C. Si tratta di M. Licinio Crasso, che con costanza e metodo acquistava a basso prezzo case in cattive condizioni a seguito di crolli e incendi, comprando inoltre quelle limitrofe anch'esse danneggiate o divenute insicure; e poi le demoliva e le ricostruiva mettendo all'opera una folta schiera di schiavi personali, architetti e muratori. In questo modo la maggior parte di Roma, commenta Plutarco, finì in suo possesso<sup>7</sup>.

I crolli e gli incendi di Roma repubblicana e augustea, e frequenti anche nei secoli successivi<sup>8</sup>, a cui seguivano demolizioni, macerie e ricostruzioni sregolate, erano dovuti principalmente alla mancata applicazione da parte di architetti e

v. inoltre gli autori citati *infra*, nt. 10, tra cui M. SARGENTI, *Due senatoconsulti - Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, V, Milano 1984, 637 ss., 641-642, che a ragione puntualizza come nella legge municipale tarantina si trovi, in ordine di tempo, il primo intervento normativo a noi noto nel campo della tutela edilizia cittadina.

<sup>6</sup> Strab. 5, 3, 7 C 234: ἡ πόλις ἀντέχει τοῦτο μὲν τροφή τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λίθοις πρὸς τὰς οἰκοδομίας, ὡς ἀδιαλείπτους ποιοῦσιν αἱ συμπώσεις καὶ ἐμπρήσεις καὶ μεταπράσεις, ἀδιάλειπτοι καὶ αἰτὰ οὐσαι· καὶ γὰρ αἱ μεταπράσεις ἐκούσιοί τινες συμπώσεις εἰσὶ, καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομοῦντων πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἕτερα ἐξ ἑτέρων. Strabone scrive i libri V-VI della *Geografia* intorno al 18 d.C., con materiale raccolto molto probabilmente sino al 7 d.C. v. N. BIFFI, *L'Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia*, Genova 1988, XXVIII e nt. 68; inoltre *ibidem*, 275 nt. 315 dove, a proposito del passo in questione, si specifica: «il riferimento è di stretta attualità e si deve all'osservazione personale di Strabone».

<sup>7</sup> Plut. *Crass.* 2, 5: πρὸς δὲ τούτοις ὄρων τὰς συγγενεῖς καὶ συνοίκους τῆς Ῥώμης κῆρας ἐμπρησμοὺς καὶ συνιζήσεις διὰ βάρους καὶ πλῆθος οἰκοδομημάτων, ἕωνεῖτο δούλους ἀρχιτέκτονας καὶ οἰκοδόμους. εἶτ' ἔχων τούτους, ὑπὲρ πεντακοσίους ὄντας, ἐξηγόραζε τὰ καιόμενα καὶ γειτνιῶντα τοῖς καιομένοις, διὰ φόβον καὶ ἀδηλότητα τῶν δεσποτῶν ἀπ' ὀλίγης τιμῆς προιέμενων, ὥστε τῆς Ῥώμης τὸ πλεῖστον μέρος ὑπ' αὐτῶ γενέσθαι. Sul passo e in particolare su architetti e altra forza lavoro impegnata nell'industria edilizia del periodo v. S.D. MARTIN, *The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Roman Republic and Early Empire*, Bruxelles 1989, 43-72.

<sup>8</sup> Sulla piaga delle inondazioni e incendi a Roma, i primi dovuti anche alla sregolata estensione delle superfici edificate, v. tra gli altri Suet. *Aug.* 28; 30; 57. Per l'inizio del II sec. d.C. v. e.g. Iuv. 3, 190-198; 268-274 da cui si evince la pericolosità della vita nell'*Urbs*, a causa degli incessanti crolli e incendi, a cui si rimediava intervenendo presto e male; sul passo v. G.A. STALEY, *Juvenal's Third Satire: Umbrius' Rome, Vergil's Troy*, in *MAAR* 45 (2000) 85 ss., spec. 92-95; su queste e analoghe testimonianze pertinenti all'*Urbs* v. S. PRIESTER, *Ad summas tegulas. Untersuchungen zu vielge-*

costruttori dei più elementari criteri per la realizzazione degli edifici, nelle loro altezze e dimensioni, nell'organizzazione degli spazi interni alle abitazioni, ma soprattutto esterni, dove era necessario lasciare spazi liberi tra gli edifici per evitare che si addossassero, mettendone in pericolo la sicurezza e la stabilità, e inoltre la vita e l'igiene degli abitanti. A ciò si aggiungeva l'impiego di materiale scadente o inadeguato, con la connivenza dei proprietari, soprattutto quelli delle sovraffollate *insulae*, troppo parsimoniosi<sup>9</sup>. La mancanza di una legislazione dedicata specificamente alla sfera edilizia-immobiliare, che disciplinasse modi e forme di interventi costruttivi e demolitivi sulle abitazioni, che più in generale programmasse l'organizzazione complessiva del tessuto urbano si fa sentire dunque, emerge con prepotenza nel I sec. a.C.<sup>10</sup>. Augusto sarà il primo a sen-

*schossigen Gebäudeblöcken mit Wohnheiten und Insulae im kaiserzeitlichen Rom*, Roma 2002, 197-216; di recente M. PAPINI, *Città sepolte e rovine nel mondo greco e romano*, Bari 2011, 183 e 188-189.

<sup>9</sup> Aspetti tutti già messi in rilievo e.g. da Z. YAVETZ, *The Living Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome*, in *Latomus* 17 (1958) 500 ss., spec. 507-514; G. POLARA, *Inquilini qui praediis adhaerent ed aestimatio di un legato nullo*, in *BIDR* 72 (1969) 139 ss., spec. 158-161; F. COARELLI, *Il commercio delle opere d'arte in età tardo-repubblicana*, in *D'Arch* s. III, 1 (1983) 45 ss.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Roma 1995, 187-191.

<sup>10</sup> Interessante l'accenno di Tac. *ann.* 15, 43 in merito alle disordinate ricostruzioni effettuate a Roma a partire dall'inizio del IV sec. a.C.; su caos e incuria nell'edilizia cittadina di I sec. a.C. v. e.g. Cic. *leg. agr.* 2, 96; Sall. *Catil.* 12, 3; 13, 1. Per l'inesistenza nella Roma d'età repubblicana di vincoli legislativi riguardanti gli interventi nella sfera edilizia v. spec. YAVETZ, *The Living Conditions*, cit., 513-514; E. GABBA, *Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C.*, in P. ZANKER (a cura di), *Hellenism in Mittelitalien, Kolloquium* (Göttingen, 5.-9. Juni 1974), Göttingen 1976, 315 ss., 319-320 [= ID., *Italia romana*, Como 1994, 110-111]; M. SARGENTI, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura, Atti del Convegno* (Como e Bellagio, 16-19 giugno 1979), Como 1983, 265 ss., 271-273 e nt. 14; SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 641 e nt. 11; J.M. RAINER, *Zum Senatusconsultum Hosidianum*, in *RHD* 55 (1987) 31 ss.; J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987, 286; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 187-190; F. PROCCHI, *Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium... Prime considerazioni su intenti negoziali e 'speculazione edilizia' nel principato*, in *Labeo* 47 (2001) 411 ss., 434-435; ID., *La tutela urbanistica: un problema non nuovo. Considerazioni a margine del SC Hosidianum*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino 2002, 659 ss. Diversamente, ne affermano l'esistenza ed un loro riflesso nella legislazione municipale bronzea italiana e spagnola e.g. E.J. PHILLIPS, *The Roman Law on the Demolition of Buildings*, in *Latomus* 32 (1973) 86 ss.; L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité*, Paris 1951, 602-637; P. GARNSEY, *L'investimento immobiliare urbano. Appendice: la demolizione di case e la legge*, in M.I. FINLEY (a cura di), *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, Roma - Bari 1980, 161 ss.; A.D.E. LEWIS, *Ne quis in oppido aedificium detegito*, in J. GONZÁLEZ (a cura di), *Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva*, Sevilla 1989, 41 ss., 52-53; A. MAFFI, *Dal SC Hosidianum al SC Volusianum: un caso di interpretazione creativa in materia di regolamenti edilizi?*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, I, Napoli 1997, 561 ss., 566-567; M.A.S. MOLLÁ - J.M. LLANOS, *Prohibición de demolición de edificaciones*.

tire di dover rimediare a tale mancanza, con provvedimenti comunque limitati, sia per la materia disciplinata, *de modo aedificiorum*, sia perché validi per la sola *Urbs*<sup>11</sup>. E tuttavia, gli analoghi provvedimenti *de modo aedificiorum* presi dai suoi successori dimostrano come l'introduzione di vincoli legislativi non impedisse comunque a proprietari e costruttori di intervenire arbitrariamente sugli edifici, a discapito della loro tutela e dell'assetto architettonico e urbanistico di Roma<sup>12</sup>.

Al di fuori di Roma, invece, sembra che le cose andassero diversamente e già da molto tempo addietro. Innanzi tutto, è interessante rilevare come le indagini archeologiche condotte in diverse città peninsulari - ricordo in particolare i centri di Fregellae e di Pompei - abbiano evidenziato nelle tecniche di costruzione di edifici, soprattutto privati e alcuni risalenti già al III-II sec. a.C., una meticolosa osservanza di quelle regole pratiche che all'incirca nello stesso periodo Catone si preoccupava di illustrare e teorizzare in alcuni passi del suo *de agri cultura*<sup>13</sup>. In questa sua opera Catone illustra regole ben precise,

*Aspectos legales y procesales*, in *RIDA* 42 (1995) 235 ss.; M.A.S. MOLLÁ – J.M. LLANOS, *Regulación Urbanística de Edificaciones Privadas: Aspectos Legales*, in *Iura* 63 (2015) 59 ss., 59-60.

<sup>11</sup> Il provvedimento augusteo che, per prevenire i crolli, limitò l'altezza degli edifici romani a settanta piedi - equivalenti a ca. 20 metri e a ca. sei piani - sul livello delle strade pubbliche, è riportato in Strab. 5, 3, 7 C 235, che lo menziona assieme, probabilmente perché coevo, ad un'altra misura presa contro gli incendi, istitutiva di un corpo di vigili costituito da liberti e risalente al 6 d.C., cfr. Suet. *Aug.* 30, 2; D.C. 55, 26, 4. Interessante è quanto documenta Suet. *Aug.* 89, a proposito di una lettura fatta da Augusto in senato di un'orazione *de modo aedificiorum* attribuita al famoso P. Rutilio Rufo, cos. 105 a.C. (cfr. ORF 45, 1, 169-170, fr. 2; sul personaggio v. di recente J.M. CANDAU, *Republican Rome: Autobiography and Political Struggles*, in G. MARASCO (a cura di), *Political Autobiographies and Memoirs in Antiquity. A Brill Companion*, Leiden 2011, 121 ss., 139-146); Svetonio riporta che *per edictum* Augusto ne rese noto il contenuto anche al popolo e commenta che il *princeps* voleva dimostrare con ciò come non fosse lui il primo ad affrontare il problema, ma che esso era stato avvertito già quasi un secolo prima.

<sup>12</sup> Dopo l'incendio del 64 d.C. Nerone affronterà nuovamente il problema dell'altezza degli edifici romani, disponendo tra l'altro sulla qualità dei materiali impiegati nella loro (ri)costruzione e sull'*ambitus*, il tutto per evitare incendi e garantire una migliore condizione abitativa e di vita, oltre che per consentire un'ordinata organizzazione del tessuto urbano, come ci informa Tac. *ann.* 15, 43; cfr. Suet. *Nero* 16, 1. A proposito dell'*ambitus* e dello spessore dei muri perimetrali delle abitazioni private Vitruvio, *Arch.* 2, 8, 17 accenna a rispettive *leges publicae* esistenti nel I sec. a.C., evidentemente non osservate; la stessa sorte avrebbe colpito anche la norma decenvirale sull'*ambitus*, *Tab.* 7, 1, anch'essa non osservata o caduta in desuetudine e comunque archeologicamente di rado attestata sia nell'*Urbs* sia al di fuori di essa; v. tra gli altri J.M. RAINER, *Der paries communis im klassischen römischen Recht*, in *ZSS* 105 (1988) 488 ss., 489-490; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato*, cit., 191-193; CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., 666-667 n. 40; L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 19-70. Per gli ulteriori interventi imperiali in materia dal II al V sec. d.C. v. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato*, cit., 194-199.

<sup>13</sup> Cato. *Agr.* 14, 1-5; 15, v. F. PESANDO, *L'ars struendi nella precettistica catoniana (Agr., 14)*, in A. ROSELLI - R. VELARDI (a cura di), *L'insegnamento delle technai nelle culture antiche, Atti del Convegno* (Ercolano, 23-24 marzo 2009), Pisa - Roma 2011, 85 ss.

che dovevano garantire soprattutto la solidità e la sicurezza delle abitazioni, poiché riguardavano la disposizione, composizione e dimensione delle strutture murarie degli edifici, la buona qualità dei materiali impiegati – dalla calce ai mattoni, dal legname alle tegole – con puntuali informazioni persino sul loro costo, e sulle responsabilità e i doveri dei costruttori e dei proprietari<sup>14</sup>.

Un'ulteriore testimonianza dell'esistenza e della puntuale osservanza, *extra Urbem* e già nel II sec. a.C., di principi-base per interventi edilizi nell'ambito del tessuto urbano proviene da Pozzuoli, divenuta colonia romana nel 194 a.C. Si tratta del testo epigrafico noto come *lex parieti faciendo Puteolana*, risalente al 105 a.C., di cui ci è pervenuta una copia in marmo di età imperiale<sup>15</sup>. Il testo iscritto, che si svolge su cinquantanove linee disposte su tre colonne, riporta l'originaria *lex locationis*, ossia il bando relativo ad opere murarie nello spazio antistante il tempio di Serapide, opere di modesta entità che dovevano completare lavori già iniziati (*operum lex II*) in un'area pubblica cittadina, modificando spazi preesistenti<sup>16</sup>. Importante notare come l'inter-

<sup>14</sup> Notevole il commento ai passi offerto dall'edizione del *De agri cultura* curata da R. GOUJARD, Les Belles Lettres, Paris 1975, 164-171; in particolare sulle *leges* catoniane, i rispettivi formulari negoziali ed i rapporti di *locatio conductio* v. tra gli altri R. FIORI, *La definizione della locatio conductio. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999, 24-28; L. PIRO, *Definizioni 'perimetrali' e locatio conductio*, in *Index* 29 (2001) 414 ss.; L. BOVE, *Le leges libitinariae e gli appalti pubblici*, in S. PANCIERA (a cura di), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni*, Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie (Roma, 10-11 maggio 2002), Roma 2004, 105 ss., 116-117; S. CASTAGNETTI, *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012, 115-122.

<sup>15</sup> CIL X, 1781; I<sup>2</sup>, 698; ILLRP 518; ILS 5317; FIRA, III<sup>2</sup>, n. 153; sul documento resta fondamentale l'analisi complessiva e dettagliata di TH. WIEGAND, *Die Puteolanische Bauinschrift sachlich erläutert*, in A. FLECKEISEN (a cura di), *Jahrbücher für classische Philologie*, 20. Supplementband, Leipzig 1894, 659 ss.; cfr. F. ZEVI – F. DEMMA – E. NUZZO (a cura di), *Museo archeologico dei Campi Flegrei. Catalogo generale, 1. Cuma*, Napoli 2008, 68-69 (F. Zevi). Per un inquadramento del documento nella storia politica cittadina v. e.g. C. VALERI, *Marmora Pblegraea. Sculture del Rione Terra di Pozzuoli*, Roma 2005, spec. 15-24. Una discussione degli importanti aspetti giuridici del testo si trova in MARTIN, *The Roman Jurists*, cit., 20-28; BOVE, *Le leges*, cit., 105-108; G. CAMODECA, *Per la riedizione delle leges libitinariae flegree*, in S. PANCIERA (a cura di), *Libitina*, cit., 83 ss., 86-87; A. TRISCIUOGGIO, *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali con la pubblicazione amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*, Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli 1997, 193 ss., 196-201; G. THÜR, *Stipulation und Bauvertrag*, in J.-F. GERKENS ET ALII (a cura di), *Mélanges F. Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I, Liège 1999, 477 ss., 478-483; W. BUCHWITZ, *Vertragsklauseln und probatio – Anmerkungen zum römischen Bauvertragsrecht*, in ZRG 126 (2009) 358 ss., spec. 364-365, 374-378.

<sup>16</sup> C. I, II. 1-6: *Ab colonia deducta anno XC / N(umerio) Fufidio N(umeri) f(ilio) M(arco) Pullio duovir(eis) / P(ublio) Rutilio Cn(eo) Mallio co(n)s(ulibus) / operum lex II. / Lex parieti faciendo in area quae est ante / aedem Serapi trans viam*. Per l'era coloniale v. ora A. BUONOPANE, *Continuità col passato e discontinuità col presente? Le ère 'locali' tra Oriente e Occidente*, in L. PRANDI (a cura di),

vento edilizio fosse interamente sotto il controllo del governo locale: per la supervisione ed il collaudo dell'opera erano infatti responsabili i magistrati locali, i *duoviri*, assistiti da un consiglio di *duovirales*, per la cui deliberazione si prescrive una presenza minima dei membri, venti verisimilmente su trenta<sup>17</sup>; all'appaltatore dei lavori, *qui redemerit*, vengono richiesti garanti e beni immobili in garanzia conformemente al giudizio dei *duoviri*, e sempre per l'appaltatore la *lex* fissa precisi termini di ultimazione dei lavori e tempi e modalità di pagamento degli stessi<sup>18</sup>. Le ultime linee dell'epigrafe fanno riferimento all'avvenuta stipulazione del contratto edilizio tra il *locator*, ossia la colonia di Puteoli, e il *conductor/redemptor* C. Blossio: costui si è assunto l'incarico per 1500 sesterzi, garantendo per se stesso; ulteriori garanti sono quattro individui, le cui formule onomastiche chiudono il testo iscritto<sup>19</sup>.

Tuttavia, ciò che più impressiona nel testo è la minuziosa descrizione – dalla linea 9 della colonna I alla linea 6 della colonna III – sia del progetto edilizio sia, soprattutto, della quantità e qualità dei materiali che in esso andavano impiegati: «Nell'area oltre la strada (l'appaltatore) deve aprire, nel mezzo del muro presso la strada, il vano di una porta, e farlo largo sei piedi e alto sette piedi. Dal medesimo muro, nella parte rivolta verso il mare, deve far sporgere (verisimilmente su entrambi i lati del vano) due pilastri, lunghi due piedi e spessi un piede e tre once. Al di sopra di questa (apertura) deve porre un archi-

*Culture egemoniche e culture locali. Discontinuità e persistenze nel Mediterraneo antico*, Alessandria 2016, 133 ss., 139-140. Vale la pena ricordare che queste linee rientrano tra le poche testimonianze dirette attualmente disponibili relative all'esistenza a Puteoli di un culto ed *aedes* di Serapide (cfr. L. VIDMAN, *Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae*, Berlin 1969, n. 497), su ciò v. F. DEMMA, *Monumenti pubblici di Puteoli. Per un'archeologia dell'architettura*, Roma 2007, 152-157; sul cd. Serapeo, poi identificato come *Macellum* cittadino, v. *ibidem*, 79-83 e 109-113.

<sup>17</sup> C. III, ll. 7-12: *Hoc opus omne facito arbitrato duovir(um) / et duovira[?]ium, qui in consilio esse / solent Puteoleis, dum ni minus viginti / adsient, cum ea res consuletur. Quod / eorum viginti iurati probaverint, probum / esto, quod ieis inprobarint, improbum esto*. Per i dubbi in merito all'identificazione dei *duovirales* qui menzionati con il vero e proprio *ordo* coloniale v. L. CAPPELLETTI, *Assemblee pompeiane di II secolo a.C.*, in *ZPE* 200 (2016) 511 ss., 515-516. A proposito della gestione dell'opera, dall'appalto alla realizzazione, da parte del governo locale M. HORSTER, *Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart 2001, 123 e nt.11 osserva come il caso puteolano costituisca uno «Zeugnis städtebaulicher Autonomie» se confrontato con la prassi generale dell'epoca, secondo cui i censori romani erano responsabili degli interventi di edilizia pubblica in località pertinenti all'*ager Romanus*, v. e.g. Liv. 40, 51, 2; 41, 27, 10.

<sup>18</sup> V. risp. c. I, ll. 6-8: *Qui redemerit / praedes dato praediaque subsignato / duumvirum arbitrato*; c. III, ll. 13-16: *Dies operis: K. Novembr(ibus) primeis. Dies pequn(iae): / pars dimidia dabitur, ubei praedia satis / subsignata erunt, altera pars dimidia solvetur / opere effecto probatoque*. Per l'esegesi di questo passo e di quello citato alla nota successiva, rinvio agli studi riportati *supra* nt. 15.

<sup>19</sup> C. III, ll. 16-18: *C(aeus) Blossius (Q)uinti (f)ilius / (sestertiis) MD, idem praes. Q(uintus) Fuficius Q(uinti) (f)ilius / Cn(aeus) Tetteius Q(uinti) (f)ilius, C(aeus) Gramius C(ai) (f)ilius, Ti(berius) Crassicius*.

trave di legno di quercia, lungo otto piedi, largo un piede e tre onces e alto nove onces. Al di sopra di questo architrave e delle ante (deve porre) due mensole di quercia, spesse otto onces e alte un piede, e farle sporgere al di fuori del muro su entrambi i lati (esterno e interno) per la lunghezza di quattro piedi. Al di sopra conficchi sime dipinte, fissandole con chiodi di ferro. Sopra le mensole deve porre e fissare con chiodi di ferro due travette di legno d'abete, grosse sei onces per ogni lato. Sopra deve porre travicelli segati di legno d'abete, grossi quattro onces per parte e deve disporli in modo che la distanza tra loro non superi nove onces. Sopra ponga le coperture di legno d'abete, che vanno fatte con assi della misura di un piede. Deve collocare i rivestimenti frontali di legno d'abete, larghi nove onces e spessi mezza oncia, e una cimasa, e fissare il tutto con chiodi di ferro dalla testa piatta. La porta va coperta con sei file di tegole per ogni lato; le prime tegole vanno fissate tutte, con chiodi di ferro, al rivestimento e poi va apposto l'orlo. Lo stesso (appaltatore) deve poi realizzare e montare due battenti con grate e stipiti di rovere, dotarli di serratura e impecciarli, così come sono stati fatti per il tempio di Honos. Lo stesso (appaltatore) deve alzare di dieci piedi il muro, che recinge l'estremità dell'area, con la sua cornice. Deve chiudere, murandole, sia la porta che attualmente serve da ingresso nell'area, sia le finestre che danno sulla stessa, presenti nel muro. Ed al muro, che ora corre sulla strada, costui deve apporre una cornice continua. E tutti i muri e le loro cornici, rimasti senza intonaco, costui deve intonacarli e rifinirli con malta di calce e sabbia, e poi imbiancarli con calce liquida e che il tutto sia eseguito correttamente. Per l'opera muraria deve aggiungere alla terra un quarto di calce spenta e per costruire deve usare pietre che pesino non più di quelle secche, ossia quindici libbre, e le pietre angolari non devono superare quattro onces e mezzo di altezza. In seguito a questi lavori il luogo va ripulito. Lo stesso (appaltatore) deve togliere quei tempietti, altari e statue che si trovano nel *campus* e che gli verranno indicati, e poi trasferirli e ricomporli, per collocarli nel luogo che gli verrà indicato in base alla decisione dei duoviri »<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> [C. I] ... *In area trans viam paries qui est propter /<sup>10</sup> viam, in eo pariete medio ostiei lumen / aperto, latum p(edes) VI, altum p(edes) VII facito. Ex eo / pariete antas duas ad mare vorsum proicito, / longas p(edes) II, crassas p(edem) I (quadrantem). Insuper id limen / robustum long(um) p(edes) VIII, latum p(edem) I (quadrantem), altum p(edis) (dodrantem) /<sup>15</sup> inponito. Insuper id et antas mutulos robustos / II, crassas (bessem), altos p(edem) I, proicito extra pariete / in utramq(ue) partem p(edes) IV. Insuper simas pictas / ferro offigito. Insuper mutulos trabiculas abiegneas II, crassas quoque versus s(emissem) inponito, [c. II] ferroque figito. Inasserato asseribus abiegneis / sectilibus, crasseis quoque versus (trientem); disponito ni plus (dodrantem). / Operacula abiegnea inponito; ex tigno pedario / facito. Antepagmenta abiegnea, lata (dodrantem), crassa (semunciam), /<sup>5</sup> cumatiumque inponito ferroque plano figito. / Portulaque tegito tegularum ordinibus senis / quoque versus; tegulas primores omnes in ante- / pagamento ferro figito; marginemque inponito. / Eisdem fores clatratas II cum postibus aesculneis /<sup>10</sup> facito statuito ocludito picatoque ita, ut ei ad aedem / Honoris facta sunt. Eisdem maceria extrema paries / qui est, eum parietem cum marginem altum facito p(edes) X. / Eisdem ostium introitu in area quod nunc est, et / fenestras, quae in pariete propter eam aream sunt, /<sup>15</sup> parietem opstruito. Et parieti, qui nunc est propter / viam, marginem perpetuom inponito. Eosq(ue) parietes / marginesque omnes, quae lita non erunt, calce*



Siamo dunque dinanzi ad un lungo elenco di prescrizioni ben precise su composizione e misura delle pareti, sulla tipologia dei loro rivestimenti, si specifica inoltre il legname da impiegare per le porte e per la copertura, persino la tipologia dei chiodi da usare, e soprattutto si dispone l'obbligo di ripulitura dell'area in questione e una contestuale riorganizzazione dei suoi spazi. Mi sembra evidente come, nell'accurata fissazione di tutti questi elementi, procedurali e architettonici, il testo rifletta la preoccupazione delle autorità locali di garantire un corretto svolgimento dell'intervento costruttivo e la migliore riuscita dello stesso, permettendo in definitiva la tutela dell'edificio e dell'intera area urbana.

Ma la testimonianza più significativa in materia, dove le regole poste a tutela degli edifici cittadini trovano per la prima volta un'espressa e autentica fissazione per legge, è senza dubbio la *lex*, lo statuto, che il *municipium* di Taranto riceve da Roma e fa incidere su bronzo nella prima metà del I sec. a.C. Si tratta dunque di una regolamentazione legislativa prodotta a Roma, ma che troviamo nuovamente al di fuori di Roma e ciò avviene proprio in un periodo in cui a Roma stessa impera, come abbiamo visto, il caos edilizio. Nella *lex* di Taranto, il più antico esemplare di statuto municipale a noi noto, troviamo, infatti, che le demolizioni e le ricostruzioni degli edifici cittadini sono disciplinate in uno specifico capitolo, il IV, alle ll. 32-38: *Nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium detegito neve dem[olito] / neve disturbato, nisei quod non deterius restitutus erit, nisei d[e] s(enatus) s(ententia). / sei quis adversus ea faxit, quant[i] id aedificium <f>[u]erit, tantam pecuni[a]m / municipio dare damnas esto eiusque pecuniae [qu]ei volet petiti[o] esto. /<sup>36</sup> magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos / publice in eo magistratu facie[t], consumito, seive ad monumentum suom / in publico consumere volet, l[icet]o idque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto.*

Nel testo di legge si fa dunque assoluto divieto di scoperchiare, demolire o distruggere un edificio situato nel centro urbano del municipio di Taranto. Il divieto era derogabile in soli due casi: sia in presenza dell'intenzione di ripristinare l'edificio in uno stato non peggiore di quello precedente, sia nel caso in cui fosse intervenuta in proposito una sentenza autorizzativa del senato municipale. Il trasgressore di tali disposizioni veniva condannato al pagamento al municipio di una somma pari al valore dell'edificio distrutto. La richiesta in

*/ barenato lita politaque et calce uda dealbata recte / facito. Quod opus structile fiet, in ter(r)a calcis /<sup>20</sup> restinctai partem quartam indito. Nive maiorem / caementa struito, quam quae caementa arda / pendat p(ondo) XV, nive angolaria altiorem (trientem semunciam) facito. [c. III] Locumque purum pro eo opere reddito. / Eidem sacella aras signaque, quae in / campo sunt, quae demonstrata erunt, / ea omnia tollito deferto componito /<sup>5</sup> statuitoque, ubei locus demonstratus / erit duumvirum arbitratu.* Per l'esegesi di questa sezione del testo rinvio alle fondamentali pagine di WIEGAND, *Die Puteolanische Bauinschrift*, cit., 695 ss. ed alla recente messa a punto di H. DESSALES, *La lex parieti faciendo: utilisation et diffusion du vocabulaire de la construction*, in R. ROBERT (a cura di), *Dire l'architecture dans l'Antiquité. L'Atelier méditerranéen*, Paris 2016, 381 ss.

giudizio della somma spettava a chiunque lo volesse, la sua esazione al magistrato. Di questo danaro esatto il magistrato doveva versarne la metà nella cassa pubblica, l'altra metà doveva impiegarla nei giochi che avrebbe dato pubblicamente durante il suo mandato oppure poteva spenderla per un suo *monumentum* in un luogo pubblico e ciò gli era lecito farlo senza suo danno<sup>21</sup>.

Poche linee iscritte, su cui presto torneremo in dettaglio, ma che con chiarezza individuano la principale finalità delle disposizioni tarantine, ossia: la tutela degli edifici attraverso il divieto della loro demolizione, totale e parziale; salvaguardando le abitazioni da distruzioni sistematiche e immotivate, il legislatore poteva assicurare un'organizzazione ed uno sviluppo, corretti e adeguati, dello spazio urbano municipale<sup>22</sup>. Una tutela del resto quanto mai necessaria, poiché proprio in questo periodo essa doveva essere applicata a quella radicale riorganizzazione dell'abitato di Taranto registrata dalla ricerca archeologica: il centro urbano del neomunicipio si rinnova, si abbandonano alcuni quartieri e la vita si concentra in una rinnovata città di forma quadrangolare estesa su una superficie di ca. 112 ettari, in pratica sovrapposta al nucleo dell'abitato greco precedente. Ovunque a Taranto si rinvencono segni evidenti di una fervente attività edilizia che tocca gli spazi pubblici e privati, con costruzione e restauro di abitazioni, soprattutto di lusso e concentrate attorno alla nuova area forense<sup>23</sup>. Inoltre e alla luce delle notizie letterarie succitate relative alla situazione edilizia nella Roma

<sup>21</sup> Per un commento storico-giuridico al capitolo in questione v. CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., 160-170; in particolare sulle peculiari disposizioni contenute nelle ll. 36-38 v. EAD., *Le disposizioni statutarie*, cit.; EAD., *Die Finanzierung von Spielen in Italien und Hispanien gemäß den lokalen Stadtgesetzen (1. Jh. n.Chr. - 1. Jh. n.Chr.)*, in K. HARTER UIBOPUU – T. KRUSE (a cura di), *Sport und Recht in der Antike, 2. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte* (Wien, 27.-28. 10. 2011), Wien 2014, 167 ss.

<sup>22</sup> Anche nel successivo cap. V, ll. 39-42, troviamo l'espreso interesse alla tutela dello spazio urbano municipale. Qui si dispone in merito alla costruzione e riparazione (*facere, immittere, commutare, aedificare, munire*) di strade e sistema idraulico e fognario (*viae, fossae, cloacae*), per garantirne una corretta fruibilità ai cittadini. Tutta questa attività edilizia sottostava però ad una condizione: che gli interventi edilizi curati dai magistrati non arrecassero danno estetico, funzionale ed economico al municipio ed ai suoi abitanti. Lo stesso interesse si intravede nelle disposizioni contenute nel cap. III, ll. 26-31, dove si prescrivono le dimensioni standard delle case decurionali tarantine; ma sul contenuto dei due capitoli v. meglio CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., risp. 153-160 e 170-173.

<sup>23</sup> V. E. LIPPOLIS, *Taranto: forma e sviluppo della topografia urbana*, in *Taranto e il Mediterraneo, Atti del XLI Convegno di Studi sulla Magna Grecia* (Taranto, 12-16 ottobre 2001), Taranto 2002, 119 ss., spec. 128-166; ID., *Taranto romana: dalla conquista all'età augustea*, in *Tramonto della Magna Grecia ...Magnamque Graeciam, quae nunc quidem deleta est (Cic., Laelius de am., 4, 13)*, *Atti del XLIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia* (Taranto, 24-28 settembre 2004), Taranto 2005, 235 ss., 295 ss.; di recente M.L. MARCHI, *Deduzioni coloniali e interventi urbani di età augustea nella Regio II (Apulia et Calabria)*, in *Paideia* 68 (2013) 327 ss., 342-345. In particolare sull'edilizia

di I sec. a.C. è possibile, a mio avviso, ampliare e comprendere meglio il senso e gli scopi sia della normativa tarantina sia, come vedremo, di quella grosso modo analoga contenuta nei posteriori statuti spagnoli: l'intenzione del legislatore doveva, poteva essere anche quella di evitare che in città si verificassero speculazioni su suolo e materiali oppure che interventi edilizi troppo ambiziosi e quindi spesso finanziariamente irrealizzabili provocassero l'indebitamento di alcuni cittadini, con ripercussioni sulla collettività<sup>24</sup>.

Ad ogni modo è proprio il diffuso fenomeno delle speculazioni su edifici, suolo e materiali il problema principale affrontato dai provvedimenti legislativi in materia edilizia che, a partire da età giulio-claudia, impegnano imperatori e senato di Roma. Mi riferisco in particolare ai due *senatusconsulta*, l'Osidiano del 47 d.C. e il Volusiano del 56 d.C., incisi in sequenza su una tavola bronzea scoperta nel Seicento ad Ercolano, andata dispersa nel Settecento e nota solo da apografi<sup>25</sup>: con la prima deliberazione, alle ll. 1-20,

privata di prestigio v. G. MASTROCINQUE, *Taranto: il paesaggio urbano di età romana tra persistenza e innovazione*, Pozzuoli 2010, 122-133.

<sup>24</sup> Da Vitr. *Arch.* 10, *praef.* 2, sappiamo che l'indebitamento dei proprietari di suolo/edificio era causato dall'aumento, a lavori ancora *in fieri* o ultimati, sino al 50% della cifra inizialmente pattuita con i costruttori; le difficoltà di far fronte al pagamento del prezzo considerevolmente lievitato causavano spesso anche l'interruzione dei lavori. Sui provvedimenti legislativi post-augustei per evitare l'indebitamento dei proprietari così raggirati v. YAVETZ, *The Living Conditions*, cit., 512. Un riferimento all'indebitamento di coloro che a Roma, presi dalla smania di costruire, cadevano in rovina da sé è in Plut. *Crass.* 2, 6. Riguarda l'ambito coloniale peninsulare di prima metà del I sec. a.C. quanto riferisce Cic. *Cat.* 2, 20 sul gravissimo indebitamento di alcuni cittadini delle colonie sillane causato da una sfrenata attività edilizia e di compravendita immobiliare: ... *sed tamen ii sunt coloni, qui se in insperatis ac repentinis pecuniis sumptuosius insolentiusque iactarunt. Hi dum aedificant tamquam beati, dum praediis lectis, familiaris magnis, conviviis apparatus delectantur, in tantum aes alienum inciderunt, ut, si salvi esse velint, Sulla sit eis ab inferis excitandus*. Per un prospetto della situazione v. P. GROS, *L'urbanizzazione dopo la guerra sociale*, in G. CLEMENTE – F. COARELLI – E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma, II/1. L'impero mediterraneo. La repubblica imperiale*, Torino 1990, 831 ss., 833ss.

<sup>25</sup> CIL X, 1401; ILS 6043; FIRAI, 45: *Cn(aeo) Hosidio Geta, L(ucio) Vagellio co(n)s(ulibus) / X K(alendas) Octobr(es) s(enatus) c(onsultum). / Cum providentia optumi principis tectis quoque / urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit, quibus / <sup>5</sup> ipse non solum praecepto augustissimo set etiam exemplo / suo prodesset, conveniretq(ue) felicitati saeculi instantis / pro portione publicorum operum etiam privatorum custodi[a] / deberentque abstinere se omnes cruentissimo genere / negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere / <sup>10</sup> ruinis domum villarumque, placere: si quis negotiandi causa / emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam / quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem / esset, in aerarium inferri, utiq(ue) de eo nihilo minus ad senatum / referretur. Cumque aequae non oportere [t] malo exemplo vendere quam / <sup>15</sup> emer[et, u]t venditores quoque coererentur, qui scientes dolo malo / [co]ntra hanc senatus voluntatem vendidissent, placere: tales / venditiones irrita fieri. Ceterum testari senatum domini[s] nihil / constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutaverint, / dum non negotiationis causa id factum [sit]. / <sup>20</sup> Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXXIII. / [Q(uinto)] Volusio, P(ublio) Cornelio co(n)s(ulibus) VI non(as) Mart(ias), s(enatus) c(onsultum). / Quod Q(uintus) Volusius, P(ublius) Cornelius verba*

il senato provvedeva a disciplinare le compravendite di immobili effettuate allo scopo di demolirli per realizzare lucro. Con la seconda deliberazione, ll. 21-46, il senato prima ribadisce le precedenti disposizioni, poi, in riferimento ad un caso specifico sollevato dai parenti di una proprietaria di immobili nella località *Campi Macri*, presso *Mutina* (l'od. Modena), viene ammessa per il *dominus* una deroga, accogliendo la possibilità di alienare o demolire nel caso di edifici in evidente rovina e non più abitabili.

I due *senatusconsulta* sono ben noti e, anche di recente, sono stati oggetto di studi approfonditi<sup>26</sup>. Qui mi limito solo e brevemente a richiamare l'attenzione sul ruolo assunto dai contesti urbani locali peninsulari in relazione al documento ed alle sue disposizioni.

In primo luogo i *Campi Macri*. Questa località, in riferimento alla quale viene richiesta nel 56 d.C. al senato di Roma una precisazione del quadro normativo edilizio, era effettivamente in quel periodo in uno stato complessivo di incuria e abbandono, documentato anche dall'indagine archeologica. Precedentemente, in età repubblicana, la località era stata la sede di un celebre, grande mercato annuale di bestiame, con utenza molto vasta, panitalica, e a quell'epoca la zona dei *Campi Macri* presentava una situazione edilizia diversa da un centro abitato tradizionale: larghi appezzamenti di terreno a cui si alternavano abitazioni con strutture accessorie (di stallaggio, di lavorazione laniera,

*fecerunt de postulatione necessari[orum] / Alliatoriae Celsil[?]ae, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): / Cum s(enatus) c(onsulto), quod factum est Hosidio Geta et L(ucio) Vagellio co(n) s(sulibus), clarissimis viris, ante d[iem] X] k(alendas) / <sup>25</sup> Oct(obres) auctore divo Claudio, cautum esset, ne quis domum villamve dirueret, qu[o plus] / sibi acquireret, neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve, / poenaq(ue) in emptorem, qui adversus id s(enatus) c(onsultum) fecisset, constituta esset, [ut] / qui quid emisset duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogere- / tur et eius qui vendidisset inrita fieret venditio, de iis autem, qui rerum / <sup>30</sup> suarum possessores futuri aliquas partes earum mutassent, dum modo / non negotiationis causa mutassent, nihil esset novatum; et necessari / Alliatoriae Celsillae, uxoris Atilii Luperi ornatissimi viri, exposuiss- / sent huic ordini, patrem eius Alliatorum Celsum emissee fundos cum aedificiis in / regione Mu[?] inensi, qui vocarentur campi Macri, in quibus locis mercatus a[g]i supe- / <sup>35</sup> rioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod annos desisset haberi, eaque / aedificia longa vetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque / habitaret in iis quisquam nec vellet in deserta [a]c ruentia commigrare: ne quid / fraudi multae poenaq(ue) esset Celsillae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum / esset, aut demolita fuissent, aut ea condi[c]ione sive per se sive cum agris vendi- / <sup>40</sup> disset, ut emptori sine fraude sua ea destruere tollereque liceret; / in futurum autem admonendos ceteros esse, ut abstinerent se a tam foedo genere negotiation(is), / hoc praecipue saeculo, quo excitari nova et ornari universa, quibus felicitas orbis terra- / rum splenderet, magis conveniret, quam ruinis aedificiorum ullam partem deform(ar)e / Italiae et adhuc retinere priorum temporum [incuriam quae universa affecisset], / <sup>45</sup> ita ut diceretur senectute actum ... / Censuere. In senatu [fuerunt ...].*

<sup>26</sup> La discussione più recente, con rinvii alle indagini anteriori, è in P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 236-244; ID., *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *Iura* 58 (2010) 234 ss.; cfr. C. KUNST, *Römische Wohn- und Lebenswelten. Quellen zur Geschichte der römischen Stadt*, Darmstadt 2000, 141-144 n. 42b; 146-148. V. inoltre la bibliografia citata *supra*, nt. 10.

magazzini) ed edifici destinati alla periodica accoglienza degli utenti del mercato. La frequentazione del sito termina quando decade il grande mercato, nel corso del I sec. d.C., provocando la decadenza delle sue strutture abitative e produttive, riflessa tra l'altro proprio nel s.c. Volusiano<sup>27</sup>.

In secondo luogo Ercolano. Non è un caso, infatti, che la tavola bronzea, contenente i due *senatusconsulta* con la più recente normativa in materia di alienazioni immobiliari, demolizioni edilizie e riutilizzo dei materiali, fosse conservata proprio ad Ercolano. Poiché qui, come a Pompei, dovevano essere ben chiari gli strumenti legislativi per disciplinare gli interventi di distruzione, recupero e ricostruzione edilizia, specie privata, resisi necessari in seguito al terremoto del febbraio del 62 d.C. È ormai un dato archeologico consolidato che Ercolano e la regione vesuviana fossero, a causa di questo terremoto, un cantiere ancora aperto al momento della fatidica eruzione del 79 d.C.<sup>28</sup>. In sostanza, con queste brevi note, voglio evidenziare come anche in questo caso, in relazione ai due *senatusconsulta*, mi sembra che emerga ancora una volta il ruolo consapevole e importante di singoli centri peninsulari, nello specifico appunto Ercolano e i *Campi Macri*, con le loro

<sup>27</sup> Informazioni sulla località sono e.g. in Strab. 5, 1, 11 C 217; Varr. *r. rust.* 2, *praef.* 6; Colum. 7, 2, 3. Risale a A. SABAITINI, *I Campi Macri*, in *RSA* 2 (1972) 257 ss., 258-259 l'identificazione dell'antico sito con l'od. frazione di Magreta, nel comune di Formigine, in provincia di Modena, dalla quale dista una decina di chilometri; cfr. E. GABBA, *Mercati e fiere nell'Italia romana*, in *SCO* 24 (1975) 141 ss., 156-159. Per altre fonti, notizie e bibliografia sul mercato, principalmente ovino, e sulla produzione laniera locale v. M. CALZOLARI, *Città dell'Aemilia: Mutina, le fonti letterarie di Modena romana*, S. Felice sul Panaro 2008, 32-38, 50-54, 75-80; J. ORTALLI, *I Campi Macri. Un mercato panitalico sulla via della lana*, in M.S. BUSANA - P. BASSO (a cura di), *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di S. Pesavento Mattioli, Atti del Convegno* (Padova - Verona, 18-20 maggio 2011), Padova 2012, 195 ss.; C. CORTI, *L'economia della lana a Mutina*, in BUSANA - BASSO (a cura di), *La lana*, cit., 213 ss.

<sup>28</sup> Sul terremoto e i danni subiti dai centri campani: Tac. *Ann.* 15, 22, 2-23; Sen. *N.Q.* 6, 1, 1-2, che invece data l'evento il 5 febbraio 63 d.C., v. a tal proposito E. SAVINO, *Nerone, Pompei e il terremoto del 63 d.C.*, in A. STORCHI MARINO - G.D. MEROLA (a cura di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, Bari 2009, 225 ss. Per la complessa situazione edilizia ercolanese e vesuviana post 62 d.C. documentata dall'archeologia v. spec. F. ZEVI, *Il terremoto del 62 e l'edilizia privata pompeiana*, in F. ZEVI (a cura di), *Pompei, II*, Napoli 1992, 39 ss., 41-52; A. VARRONE, *Convivere con i terremoti. La travagliata ricostruzione di Pompei dopo il terremoto del 62 d.C. alla luce delle nuove scoperte*, in S.T.A. MOLS - E.M. MOORMANN (a cura di), *Omni pede stare. Saggi architettonici e circumvesuviani in memoriam Jos de Waele*, Napoli 2005, 315 ss.; F. PESANDO, *Prima della catastrofe: Vespasiano e le città vesuviane*, in F. COARELLI (a cura di), *Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi* (Catalogo della Mostra) Milano 2009, 378 ss.; ID., *Ruinae et parietinae pompeianae. Distruzioni e abbandoni a Pompei all'epoca dell'eruzione*, in *Vesuviana* 3 (2011) 9 ss.; PAPINI, *Città*, cit., 181-184. Per le gravi ripercussioni demografiche legate al sisma v. G. CAMODECA, *La popolazione degli ultimi decenni di Ercolano (App.: Nuova edizione degli albi epigrafici)*, in M. BORRIELLO (a cura di), *Ercolano. Tre secoli di scoperte* (Catalogo della Mostra Napoli, Museo Archeologico Nazionale 16 ottobre 2008 - 13 aprile 2009), Napoli 2008, 86 ss., 93-94.

preoccupazioni pratiche ed esigenze di mezzi e risposte giuridiche per salvaguardare i loro edifici ed i rispettivi contesti abitativi. Tale salvaguardia veniva regolamentata ora attraverso i due *senatusconsulta* per Roma e per l'Italia, ma va contestualmente sottolineato che il governo centrale vi provvedeva solo un secolo dopo rispetto alla *lex* del municipio tarantino. Inoltre si trattava di una tutela focalizzata espressamente sul problema specifico della speculazione immobiliare, contro la spoliazione intera o parziale di edifici a scopo di lucro, un problema che rimarrà l'oggetto principale degli interventi legislativi del governo romano che si susseguiranno per tutta l'età imperiale<sup>29</sup>.

Invece nei singoli contesti locali, questa volta spagnoli, il governo centrale romano si premura di mantenere costante e pressoché immutato dopo decenni, lo stesso divieto di demolizione 'tout court' sancito dallo statuto di Taranto nella prima metà del I sec. a.C.<sup>30</sup>.

Esso infatti è riproposto quasi pedissequamente nell'*incipit* del cap. 75 della *lex coloniae* di Urso: *ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato*. Seguono anche qui le deroghe al divieto, ma rispetto a Taranto ci sono delle differenze: *nisi si praedes / Ilvir(um) arbitrato dederit se re<d>aedificaturum, aut /<sup>20</sup> nisi decuriones decreverint, dum ne minus (quinquaginta) ad- / sint, cum e(a) r(es) consulatur*. La prima deroga era consentita nel caso in cui, e conformemente alla decisione discrezionale dei *duoviri*, fossero

<sup>29</sup> I meccanismi antichi di demolizione, speculazione, spoglio, riuso di materiali da costruzione e arredi architettonici da edifici pubblici e privati in età imperiale e oltre sono stati oggetto di diversi studi, che raccolgono la maggioranza delle fonti, principalmente giuridiche, relative all'argomento, v. tra gli altri A. ANGISSOLA, *Note alla legislazione su spoglio e reimpiego di materiali da costruzione ed arredi architettonici, I sec.a.C. – VI sec. d.C.*, in W. CUPPERI (a cura di), *Senso delle rovine e riuso dell'antico*, in *ASNP Quaderni*, s. IV, 14 (2002) 13 ss.; F. BOSSO, *Della tutela più che della opera nova: la pratica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio*, in *Polis* 2 (2006) 277 ss.; E. ROMEO, *Interventi sulle fabbriche antiche dall'età classica alla tarda età imperiale*, in S. CASIELLO (a cura di), *Verso una storia del restauro: dall'età classica al primo Ottocento*, Firenze 2008, 13 ss.; Y.A. MARANO, *Spoliazione di edifici e reimpiego di materiali da costruzione in età romana: le fonti giuridiche*, in E. PETTENÒ - F. RINALDI (a cura di), *Memorie dal passato di Italia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell'antico*, Rubano 2011, 141 ss.; L. DE VECCHI, *Le fonti letterarie sul reimpiego in età antica*, in G. CUSCITO (a cura di), *Riuso di monumenti e reimpiego di materiali antichi in età postclassica: il caso della Venetia*, Trieste 2012, 47 ss.; A. PERGOLI CAMPANELLI, *L'antefatto: leggi e norme di tutela nel diritto romano*, in *Ananke* 68 (2013) 73 ss.

<sup>30</sup> Per un confronto tra il capitolo di Taranto ed i *capita* 75 di Urso e 62 della *lex Flavia* v. spec. LEWIS, *Ne quis*, cit.; J.M. RAINER, *Zu den Abbruchbestimmungen in den Stadtrechten*, in *ZRG* 108 (1991) 325 ss.; LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 85 ss.; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 200-202; LAFFI, *Osservazioni*, cit., 217-222; J. RAMÓN ROBLES, *De la protección de los edificios privados. Estudio comparado de los textos municipales hispanos del siglo I, el código de Justiniano y las siete partidas*, in *Anales de Derecho* 19 (2001) 181 ss., 184-185; WOLF, *Imitatio exempli*, cit., 20-28; A. BOTTIGLIERI, *La tutela dei beni artistici e del decoro urbano*, in *TSDP* 3 (2010) 1 ss., 4-6; A. CALZADA, *La demolición de edificios en la legislación municipal (siglos I a.C. – I d.C.)*, in *SDHI* 76 (2010) 115 ss., 118-133; CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., 161-166; WOLF, *Die Lex Irnitana*, cit., 33-34; WOLF, *Bussen*, cit., 5-6.

interventuti dei garanti che assicurassero la futura ricostruzione dell'edificio da demolire. I *praedes* non compaiono nello statuto tarantino, dove invece è solo chi vuole demolire a garantire il suo futuro impegno alla ricostruzione, la quale però, specifica la *lex*, non può essere pura e semplice, ma deve essere *non deterius*, deve quindi fare attenzione all'estetica dell'edificio ed evidentemente al contesto urbano di pertinenza. Per cui, mentre nel municipio di Taranto si punta sulla qualità del ripristino, nella colonia di Urso, invece, ci si vuole assicurare che il ripristino dell'edificio avesse effettivamente luogo. Anche ad Urso, poi, si può demolire, scoperchiare e smantellare previa deliberazione dei decurioni, ma nella colonia spagnola è necessario un loro preciso *quorum* per la sua emanazione. Anche per quanto riguarda la disposizione sanzionatoria le due *leges* sostanzialmente coincidono, infatti nel capitolo ursonense leggiamo: *si quis adversus ea fece<rit>, q(uant)i e(a) r(es) e(rit), / t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(ammns) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet pe- / titio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto*. Quindi in entrambe le *leges* il trasgressore del divieto andava incontro a condanna pecuniaria ed era perseguibile giudizialmente da parte di qualunque cittadino. Non sembrano coincidere, invece, i criteri per la fissazione dell'ammontare della multa: a Taranto la multa doveva corrispondere a *quanti id aedificium fuerit*, ossia al valore dell'edificio al momento della demolizione, mentre nella *lex* ursonense il calcolo della *pecunia multatitia* doveva basarsi sul *quanti ea res erit*, ossia sul valore che avrebbe assunto la *res* nel futuro, al momento della sentenza e quindi a demolizione avvenuta. È possibile, a mio avviso, che in quest'ultimo caso, nella valutazione dell'astratta e generica *res*, fosse da ricomprendere, ad esempio, il maggior valore assunto da un terreno divenuto edificabile o il prezzo sul mercato del materiale di risulta e reimpiegabile; e penso soprattutto alle tegole, quelle di seconda mano, infatti, erano particolarmente richieste<sup>31</sup>. Ricordo a tal proposito il divieto di *detegere*, presente anche a Taranto: l'intervento demolitivo sul tetto poteva essere effettuato, ad esempio, per sopraelevare e creare altri ambienti, ed

<sup>31</sup> Ben nota a tal proposito è l'affermazione di Vitruvio *Arch.* 2, 8, 19: *quaere maxime ex veteribus tegulis tecta structa parietes firmitatem potuerunt habere*. Sul passo e in particolare sulla lezione alternativa *testa structi* v. P. BRACONI, *Ostracus, astrico, lastrico: il cocciopesto degli antichi e l'opus signinum dei moderni*, in C. ANGELELLI – F. RINALDI (a cura di), *Atti del XIV Colloquio AISCOM* (Spoleto, 7-9 febbraio 2007), Roma 2009, 371 ss., 378 nt. 21; G. SORICELLI, *Nuovi bolli oschi su tegole dall'area del lago del Matese*, in *Oebalus* 8 (2013) 219 ss., 235 e nt. 70. Significativa poi la testimonianza diretta pompeiana (dalla *reg.* III, 7, 1) sulla messa in vendita di tegole e altre terrecotte architettoniche di seconda mano: *CIL* IV, 7124 = EDR143873 (80-50 a.C.), sul testo v. H. DESSALES, *La produzione laterizia a Pompei: adeguamento di un materiale e organizzazione dei cantieri urbani*, in *Archeologia dell'Architettura* 20 (2015) 81 ss., 83. Sul reimpiego di tegole v. A. BOETHIUS, *La datazione dei mattoni romani*, in *Eranos* 39 (1941) 152 ss.; P. MINGAZZINI, *Tre brevi note sui laterizi antichi*: B) *Sulla proibizione di demolire i tetti delle case*, in G. DE LUCA (a cura di), *Scritti vari*, Roma 1986, 334 ss.

evidentemente era malvisto dal legislatore per future instabilità, pericolosità o inestetismi dell'edificio; questo intervento di fatto si realizzava asportando totalmente o parzialmente le tegole, che appunto potevano essere riutilizzate e/o valutate<sup>32</sup>. Certo, è solo un'ipotesi.

Non mi sembra da accogliere invece un'altra ipotesi, quella secondo cui nella valutazione ursonense della *res* futura e quindi nell'ammontare della pena pecuniaria sarebbero state ricomprese anche le spese eventualmente sostenute dalla colonia per ripristinare comunque l'*aedificium* demolito e non ricostruito dal proprietario, calcolando anche gli interessi nel frattempo maturati<sup>33</sup>. Questa prassi, in realtà, è attestata dalle fonti giuridiche solo per un periodo di molto posteriore alla redazione dello statuto, quando si arriva a parlare di *refectio* coattiva imposta dal *praeses provinciae* o dai *curatores rei publicae* al proprietario di un edificio in rovina o demolito; in caso di mancata ricostruzione, essa aveva luogo in ogni caso e con danaro pubblico, che il *dominus* doveva poi rimborsare, con i sopravvenuti interessi, alla comunità; se ciò non avveniva, la comunità sarebbe stata soddisfatta comunque tramite il ricavato dalla vendita dell'edificio<sup>34</sup>. A tal proposito va considerato che né in questi e neppure in altri *capita* delle *leges* di Taranto, di Urso e, come vedremo, di Irni

<sup>32</sup> Sul riutilizzo immediato in una nuova costruzione di tegole, mattoni e altro materiale ricavati dalla demolizione di edifici e/o sulla valutazione e conseguente vendita degli stessi per investire le somme ottenute in nuovi progetti edilizi v. *e.g.* le fonti letterarie ed epigrafiche raccolte e analizzate in L. MEIER, *Die Finanzierung öffentlicher Bauten in der hellenistischen Polis*, Mainz 2012, spec. 96-99; cfr. S. BARKER, *Roman Builders – pillagers or salvagers? The economics of deconstruction and reuse*, in S. CAMPOREALE – H. DESSALES – A. PIZZO (a cura di), *Arqueología de la construcción, II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales*, Madrid 2010, 127 ss.

<sup>33</sup> La tesi risale a TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Abhandlungen der Königlich – Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 3 (1855) 363 ss., 480-484 [= Id., *Gesammelte Inschriften*, I, Berlin 1905, 370-374]; la seguono, tra gli altri, GONZÁLEZ, *The lex Irnitana*, cit., 286; A. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 201; H.J. WOLFF, *Recensione a T. SPITZL, Lex municipii Malacitani*, München 1984, in *ZRG* 104 (1987) 726 ss., 728-729; cauto LAFFI, *Osservazioni*, cit., 221-222.

<sup>34</sup> V. *e.g.* per l'obbligo di restauro di un edificio al fine di evitarne il crollo, stabilito in ambito microasiatico da Adriano nel 127 d.C., *FIRA I*, 431-433 n. 80. Il principio è chiaramente esposto in Ulp. 3 *opin.* D. 1, 18, 7: *Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competentem remedio deformitati auxilium ferat*. Stesso principio in Paul. 1 *sent.* D. 39, 2, 46: *Ad curatores rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. Domum sumptu publico extractam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrabit*. Sulla questione v. LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 88-90; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 84-86; BOSSO, *Della tutela*, cit., spec. 277-280; G. CAMODECA, *I curatores rei publicae in Italia: note di aggiornamento*, in C. BERRENDONNER – M. CÉBELLAC GERVAISONI – L. LAMOINE (a cura di), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Actes du Colloque* (Clermont-Ferrand, 19-21 octobre 2007), Clermont-Ferrand 2008, 507 ss., 514-516; CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., 163 e nt. 431.



si fa menzione di un'iniziativa di riedificazione in sostituzione del *dominus* e di pretesa al rimborso di spese e interessi da parte della collettività. Ma soprattutto va considerato che nei tre testi non c'è nessuna menzione di un effettivo obbligo di riedificazione a carico del proprietario: infatti, se da un lato è vero che a Taranto, ad Urso e ad Irni, il permesso dell'intervento demolitore è condizionato dall'espressa intenzione di ripristinare l'edificio, poi di fatto le tre leggi si limitano a punire il trasgressore solo con la condanna pecuniaria<sup>35</sup>. Per di più nella *lex* di Taranto, che è l'unica delle tre *leges* ad informarci sul destino della *pecunia multatitia* esatta, le sue principali destinazioni previste e che sono a carico del *magistratus quei exegerit* sono due: *dimidium in publicum referto, dimidium in ludeis ... consumito*. Dunque tra queste destinazioni non è prevista la ricostruzione dell'edificio in tutto o in parte abbattuto. In definitiva a me sembra che, rispetto al *quanti ea res erit* di Urso, la scelta fatta a Taranto di quantificare la pena in base al valore dell'*aedificium* da demolire risulti tutto sommato più lieve e quindi più vantaggiosa per il trasgressore, poiché è ferma per così dire alla situazione di partenza di un edificio, oltretutto forse in cattive condizioni. Inoltre a Taranto la valutazione ha luogo adottando un'unità di misura più concreta, appunto l'*aedificium*, e ciò rendeva la fissazione della multa più semplice e pragmatica, riferita com'era al valore originario, meglio noto e più facilmente calcolabile dell'edificio<sup>36</sup>. Si tratta ad ogni modo di una formulazione esclusiva della *lex* tarantina, che potrebbe corrispondere ad un peculiare criterio di valutazione esistente nella prassi del municipio e adottato nello statuto; ma potrebbe anche spiegarsi con la maggiore antichità di questa *lex*, redatta quando ancora doveva affermarsi nell'uso statutario la formula standard *quanti ea res erit*<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Così anche SPITZI, *Lex municipii*, cit., 79-82; LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 88-90; cfr. RAINER, *Zu den Abbruchbestimmungen*, cit.

<sup>36</sup> Rilevante a questo riguardo l'osservazione di WOLFF, *Recensione*, cit., 728, secondo cui, al contrario, il *quanti ea res erit* non poteva di certo riferirsi «auf dem kaum mehr feststellbaren letzten Wert des verfallenen oder zerstörten Vorgängerbaus».

<sup>37</sup> Esclusività, s'intende, nell'ambito del *corpus* statutario ad ora disponibile, poiché formulazioni simili, per l'individuazione specifica del bene da stimare per stabilire la sanzione e/o per il momento anteriore da considerare nella valutazione rispetto al momento della pronuncia della condanna – e.g. *quanti id in eo anno plurimi fuit; quanti ea res in eo anno plurimi fuerit; quanti in diebus XXX proximis ea res fuerit; quanti is homo in eo anno plurimi fuisset* – ricorrono e.g. anche nella tradizione giurisprudenziale relativa alla *lex Aquilia* di III sec. a.C., v. risp. Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 9, 2, 2 *pr.*, Gai. 3, 210 (cfr. I. 4, 3 *pr.*); 218; Ulp. 18 *ad ed.* D. 9, 2, 21 *pr.*; su questi passi e la loro complessa esegesi v. tra gli altri CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., 723-726 n. 41 e di recente L. DESANTI, *La legge Aquilia: tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015, spec. 9-18, con rinvii alla copiosa storiografia moderna. Faccio notare che anche nella *lex* di Taranto è presente la formula statutaria standard *quanti ea res erit* (su cui v. spec. M. KASER, *Quanti ea res est. Studien zur Methode der Litisästimation im klassischen römischen Recht*, München 1935, 5-6) e precisamente nel cap. I, l. 4, e ciò potrebbe essere indicativo

Ed in effetti ritroviamo questa formula nella successiva legislazione flavia, la quale anch'essa, come le *leges* di Taranto ed Urso, dedica uno specifico capitolo alla disciplina della tutela edilizia. Nel cap. 62 dello statuto municipale di Irni, il cui contenuto è riassunto efficacemente nel titolo della rubrica, *ne quis aedificia quae restitutura non erit destruat*, torna infatti lo stesso divieto di demolizione totale e parziale degli edifici cittadini: *ne quis in oppido municipi Flavi Irnitani quaeque ei oppido* /<sup>40</sup> *continentia aedificia erunt, aedificium detegito destrui- / to demoliundumve curato*. Per derogarvi era necessaria una previa autorizzazione decurionale, emessa dalla maggioranza dell'*ordo*, e inoltre ci doveva essere l'intenzione espressa da chi voleva intervenire sull'edificio di ricostruirlo entro un anno: *nisi de decurionum conscriptorum- / ve sententiam, cum maior pars eorum adfuerit, quod res- / titutura intra proximum annum non erit*. L'autore dell'illecito subiva anche qui una condanna pecuniaria, corrispondente al futuro valore della *res*; la multa doveva versarla alla collettività, e per tale somma era perseguibile in giudizio da parte di qualsiasi *municipiceps* che volesse farlo e al quale fosse consentito farlo in base allo statuto: *qui adversus / ea fecerit, is quanti ea res erit, t(antum) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi* /<sup>45</sup> *Irnitani dare damnas esto, eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi qui volet, cuique per h(anc) l(egem) l(i)- / cebit, actio petitio persecutio esto*.

Si notino innanzi tutto, rispetto agli altri due testi, le lievi differenze nel frasario: torna ad Irni il verbo *restituere* usato nella *lex* di Taranto, che ad Urso era stato sostituito con *redaedificare*; di contro, nella triade *detegere, demolire* e *disturbare* usata a Taranto e ad Urso, l'ultimo verbo è sostituito ad Irni con *destruere*<sup>38</sup>. Specificità del testo flavio è poi la precisazione che il divieto riguardava anche gli *aedificia continentia*, adiacenti alla città<sup>39</sup>; e una specificità legata alla situazione locale della comunità irnitana può considerarsi il tipo di maggioranza richiesta per i decurioni votanti la sentenza derogatoria.

di una fase intermedia vissuta dallo statuto, quando c'è ancora un'oscillazione nell'uso della formula. Diversamente si può pensare ad una differente cronologia di due differenti sostrati legislativi usati per le due sezioni; diversamente ancora, come già detto, si può pensare, nello specifico caso della quantificazione dell'*aedificium*, ad una scelta locale, adattata ad esigenze e prassi locali per regolare specificamente la fattispecie in questione.

<sup>38</sup> Secondo LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 86 la scelta del verbo rifletterebbe un'influenza del *SC Volusianum* (l. 40).

<sup>39</sup> Sul sintagma, che individua edifici localizzati nelle aree perimetrali dei centri urbani, i quali si sviluppavano in continuità con il nucleo abitativo intramurano e che ne segnavano pertanto un confine esterno, mobile, comunque giuridicamente rilevante, v. ora le fonti, prevalentemente giuridiche, e loro discussione in E. TODISCO, *I vici rurali nel paesaggio dell'Italia romana*, Bari 2011, 57-70; in particolare la studiosa parte dalla nota e problematica glossa al lemma *vicus* nel *de verborum significatu* di Sesto Pompeo Festo, 502 L. dove la seconda tipologia di vico è definita *id genus aedificiorum quae continentia sunt oppidis*; per una diversa lettura del passo, differentemente integrato, v. C. LETTA, *Vicus rurale e vicus urbano nella definizione di Festo* (pp. 502 e 508 L.), in *RCCM* 47 (2005) 81 ss.

Altre differenze, invece, potrebbero essere indicative di un'evoluzione, in concetti, formulari e contenuti, verificatasi nel periodo che separa le tre *leges*. In primo luogo abbiamo visto che in tutti e tre gli statuti qualsiasi membro della comunità, *qui volet*, era legittimato ad agire contro il trasgressore della disposizione statutaria, denunciando l'infrazione commessa e reclamando al contempo l'imposizione delle sanzioni previste. Ma mentre nel testo tarantino per indicare il rimedio dell'*actio popularis* ricorre la semplice formulazione *qui volet petitio esto*, nei testi della *Baetica* l'iniziativa promossa dal singolo si arricchisce progressivamente nella terminologia, passando dalla formulazione *qui volet petitio persecutioque esto* del testo ursonense, inglobante anche il potere di ottenere l'esecuzione della condanna, a quella trimembre *qui volet actio petitio persecutio esto* del testo flavio, riassuntiva del potere complessivo di impulso processuale facente capo al singolo<sup>40</sup>. Ciò almeno in teoria, poiché è opinione della maggioranza degli studiosi, che del resto sembra confermata da documenti epigrafici di recente rinvenimento<sup>41</sup>, che le tre diverse formulazioni in realtà non indichino alcuna diffe-

<sup>40</sup> Per quanto riguarda le tre diverse formulazioni statutarie ed il «progressivo arricchimento nell'indicazione del mezzo processuale» in esse attestato v. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 270-271 nt. 10-12, che tra l'altro discute, contrastandola, l'interpretazione a suo tempo fornita da F. CASAVOLA, *Actio petitio persecutio*, Napoli 1965, 76 ss., secondo cui le formule spagnole flavie avrebbero indicato un'iniziativa processuale avviata dal singolo nel proprio interesse e con guadagno personale dalla *dammatio*; su ciò esprimeva dubbi anche A. GUARINO, *Actio petitio persecutio*, in *Labeo* 12 (1966) 129 ss., 134-135 [= ID., *Pagine di diritto romano*, VII, Napoli 1995, 12 ss., 18-19]. Di recente WOLF, *Die Lex Irnitana*, cit., 32-33, ha ribadito invece il fatto che «die Dreiheit *actio petitio persecutio* ist keine sinnlose Häufung von Begriffen», piuttosto attraverso tale «detaillierte Präzisierung» dei risvolti giuridici si aveva il vantaggio di prevenire le controversie e di favorire la certezza del diritto.

<sup>41</sup> Nel bronzo di Agón (prima metà II sec. d.C.), su cui v. spec. F. BELTRÁN LLORIS, *An Irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis*, in *JRS* 96 (2006) 147 ss., 156-157 e 182-183, c'è compresenza di due diverse formulazioni indicanti l'azione popolare, *actio persecutio* (par. 11a, III 11-12) e *petitio persecutio* (par. 13, III 25-26), e in entrambi i casi la *lex* specifica che la metà della somma esatta andava versata alla cassa del *pagus*, l'altra metà la intascava il *persecutor*; mi sembra che tale testimonianza mostri chiaramente l'assenza di una differenza contenutistica e procedurale denotata da formulazioni diverse, piuttosto invece la loro intercambiabilità, cfr. A. TORRENT, *Las acciones populares en la lex rivi Hiberiensis*, in *RIDROM* 4 (2012) 104 ss., 134-159, 167-169; sul testo v. inoltre L. MAGANZANI, *Lex Rivi Hiberiensis*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusoriani (FIRA). Studi preparatori, I. Leges*, Torino 2012, 171 ss.; L. MAGANZANI – C. BUZZACCHI (a cura di), *Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione nella Spagna romana, Giornate di Studio in ricordo di Giorgio Luraschi* (Milano, 2-3 luglio 2012), Napoli 2014; F. BELTRÁN LLORIS, *Venticinco años de estudios de epigrafía latina en la Universidad de Zaragoza (1987-2013)*, in J. VELA TEJADA – J.F. FRAILE VICENTE – C. SÁNCHEZ MAÑAS (a cura di), *Studia Classica Caesaraugustana. Vigentia y presencia del mundo clásico hoy: XXV años de Estudios Clásicos en la Universidad de Zaragoza*, Zaragoza 2015, 113 ss., 125-127. Segnalo inoltre attestazioni anteriori (seconda metà del I sec. d.C.), su frammenti di *leges* bronzee dall'Andalusia, da cui risulterebbe una versione più rara, al plurale,

renza contenutistica e procedurale; si tratterebbe in sostanza di espressioni i cui termini sono usati in modo sinonimico, prive di importanza pratica, laddove il trinomio *actio petitio persecutio* ne rappresenterebbe la versione più ridondante, un vero e proprio «pleonasma legal»<sup>42</sup>. Ad ogni modo va notato che il trinomio è usato regolarmente nella *lex* di Irni, mentre è del tutto assente nella più antica *lex* di Taranto, dove, nei nove capitoli pervenutici ricorre solo la versione, diciamo così, più ‘dimessa’, *petitio esto*. Va infine rilevato che a Taranto la somma della condanna pecuniaria andava versata al *municipium* ed al *municipium* lo statuto riferisce sempre i diversi rapporti giuridici contemplati nei restanti capitoli; nelle due leggi posteriori, invece, troviamo che sono rispettivamente i *coloni coloniae* ed i *municipes municipi* i destinatari ultimi della somma e tali locuzioni ricorrono sempre nei due statuti per indicare i legittimati attivi o passivi all’azione e in generale i soggetti di un rapporto giuridico<sup>43</sup>.

A conclusione ritengo che dal confronto fra i capitoli dei tre statuti, regolanti, in periodi diversi, la stessa fattispecie, emerge come essa venisse disciplinata a Taranto con minore rigidità e severità rispetto alle disposizioni d’età posteriore. E ciò tanto nel criterio di valutazione della sanzione pecuniaria tanto nel criterio ‘estetico’ stabilito per la derogabilità al divieto di demolire. Tale criterio, lo ripetiamo, permetteva di distruggere o modificare per realizzare migliorie estetiche e funzionali sia a vantaggio del privato che dell’assetto urbano; e sotto questo aspetto, questa attenzione alla qualità dell’edificio da ricostruire rivela, a mio avviso, una sorta di ‘precocità’ della

della formula trimembre, ossia [*actiones*] *petitiones persecutiones*: v. A.U. STYLOW, *Zu einem neuen Gesetzestext aus der Baetica und zur öffentlichen Präsentation von Rechtsordnungen*, in R. HAENSCH – J. HEINRICH (a cura di), *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hoben Kaiserzeit*, Köln 2007, 357 ss., 363-364; ricordo infine che la formula trimembre compare nella *lex* di Troesmis (seconda metà del II sec. d.C.), tav. B, cap. 27, ll. 17-18: *qui volet cuique per hac lege licebit actio petitio persecutio esto*.

<sup>42</sup> Così CABALLOS RUFINO, *El nuevo bronce*, cit., 263-264; ma già LEWIS, *Ne quis*, cit., 42, vedeva nella formulazione della clausola ursonense «signs of relatively unimportant sophistication of expression», aggiuntiva di scarsa sostanza al rimedio giuridico; cfr. P. FUENTESECA, *Reflexiones sobre la tricotomía ‘actio petitio persecutio’*, in *AHDE* 40 (1970) 139 ss. [= ID., *Estudios de derecho romano*, Madrid 2009, 1003 ss.]; LAMBERTI, *Tabulae*, cit., 90-91; A. TRISCIUOGGIO, *Sulle sanzioni*, cit., 217-219; CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., 162-163.

<sup>43</sup> Su questa singolarità del testo tarantino si è soffermata e.g. A. BRICCHI, *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l’attività negoziale degli agenti municipali*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – E. GABBA (a cura di), *Gli statuti*, cit., 335 ss., 335 nt. 4, la quale, dopo aver premesso che in tali contesti statutari e in senso lato giuridici l’uso di *municipium* e di *municipes* non sottintende un diverso, inferiore o superiore, grado di astrazione, mette in rilievo la maggiore frequenza del termine *municipes* per indicare, nel commercio giuridico, la partecipazione della collettività organizzata di persone considerata come un’unità trascendente e distinta dagli individui che la costituiscono; invece il termine *municipium* ricorre prevalentemente per designare l’unità amministrativa municipale.

normativa tarantina, se pensiamo che concetti come *publicus adspectus*, *publicum decus*, *pulchritudo*, *venustas* degli edifici e dello spazio urbano sono a fondamento dei vincoli edilizi posti dalla successiva legislazione imperiale<sup>44</sup>. Di fatto, tuttavia, il criterio estetico non tutelava l'edificio, non garantiva cioè un reale ripristino dell'abitazione. Certo, come si è visto, nessuno dei tre statuti contempla, quanto meno espressamente, l'obbligo di riedificazione di quanto demolito; ma il criterio 'garantista' della *lex* di Urso, con i suoi *praedes*, ed il criterio 'temporale' della *lex* di Irni, che concedeva deroga al divieto di demolizione se si intendeva ricostruire entro un anno, dovevano senz'altro costituire entrambi dei deterrenti più efficaci nei confronti di chi avesse voluto contravvenire e dovevano meglio contribuire a salvaguardare la città e le sue abitazioni.

<sup>44</sup> V. *e.g.* la costituzione di Severo Alessandro del 222 d.C. in C. 8, 10, 2, con ripresa e conferma del contenuto di un *edictum divi Vespasiani* (forse del 71 d.C.) e di un *senatus consultum* precedente, molto probabilmente l'Osidiano (cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta*, cit., 239-241); inoltre la costituzione di Costantino e Crispo del 321 d.C. in C. 8, 10, 6. Sulle misure vespasianee per risanare il volto di una ormai *deformis urbs* e di altre *civitates* dell'impero, che provvede a ricostruire in meglio (*restituit in melius*) v. Suet. *Vesp.* 8, 5; 17. In generale sull'attenzione legislativa, soprattutto di età tardoimperiale, nei confronti dell'immagine delle città v. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 185 e 210-213; B. MALAVÉ OSUNA, *El esplendor de las ciudades: decus publicus y estética urbana*, in P. RESINA SOLA (a cura di), *Fundamenta Iuris. Terminologia, principio e interpretatio*, Almería 2012, 139 ss., spec. 141-142.